



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 22/11/2018

### FATTO

La parte ricorrente invoca la responsabilità della banca convenuta la quale, in sede di rilascio di libretti assegni al liquidatore di una società di cui è socio, non avrebbe effettuato i controlli sulla solvibilità del richiedente. Parte ricorrente contesta in particolare che l'irregolare utilizzo degli assegni posto in essere dal liquidatore determinava il peggioramento della situazione della società poi fallita. In conseguenza di ciò chiede un risarcimento danni per € 100.000,00.

Con il ricorso la parte istante dichiara di agire nella sua qualità di *Trustee* del Trust ricorrente, quale socio di una società s.r.l. in liquidazione intestataria di un rapporto di conto corrente presso la banca, rappresentando che:

- *“a partire dal mese di marzo 2016”* l'allora liquidatore della società [sig. Z] faceva richiesta di 4 libretti degli assegni, che la banca “prontamente” consegnava senza alcun tipo di controllo sullo stato di solvibilità della società e del liquidatore e soprattutto *“senza che venisse data alcuna informazione ai soci [della società X] che pure ne avevano fatto richiesta”*;

- il liquidatore, poteva quindi *“operare in totale libertà acquistando merce, emettendo assegni post datati, in seguito risultati protestati a causa della mancanza di fondi e mettendo dunque in seria difficoltà la società”* poi dichiarata fallita con sentenza del 9/5/2017”.

Ciò esposto la parte ricorrente chiede un risarcimento danni quantificato nella somma di € 100.000,00.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

### DIRITTO

Non può questo Collegio, anzitutto, esimersi dal censurare il comportamento dell'intermediario convenuto che ha ommesso di controdedurre in merito al ricorso. Per



quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli - per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione - tale da rendere impossibile una decisione nel merito, siffatto contegno dell'intermediario non solo si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ma appare altresì irrispettoso della funzione dell'Arbitro.

Ciò premesso, si osserva che nel modulo di ricorso è indicato come ricorrente il Trust xxx e come rappresentante legale il sig. M in qualità di "Trustee".

Parte ricorrente invoca la responsabilità della banca convenuta la quale, in sede di rilascio di libretti assegni al liquidatore della società X di cui è socio, non avrebbe effettuato i controlli sulla solvibilità del richiedente. Il liquidatore, poteva quindi *"operare in totale libertà acquistando merce, emettendo assegni post datati, in seguito risultati protestati a causa della mancanza di fondi e mettendo dunque in seria difficoltà la società"*, successivamente fallita. La parte ricorrente chiede, pertanto, un risarcimento danni quantificato nella somma di € 100.000,00.

A prescindere dalla mancanza di documentazione a sostegno di tali dichiarazioni (è in atti soltanto un decreto ingiuntivo del 20/09/2016 del Tribunale di Como, notificato alla citata società in liquidazione il 3/10/2016 e il relativo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), il Collegio rileva preliminarmente che la domanda di risarcimento dell'asserito danno subito dalla società non è stata proposta dalla stessa società in liquidazione (e poi fallita) intestataria del rapporto di conto corrente con la banca convenuta, bensì dal socio.

Si profila pertanto un difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, non essendo quest'ultima titolare del rapporto dedotto in giudizio. La carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio da parte di questo Collegio (cfr. Cass. S. U., n. 2951/2016: *"La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice"*; Coll. Roma, decisione n. 12310/2017). Si fa presente, del resto, che per giurisprudenza consolidata il socio di società a responsabilità limitata non è legittimato ad agire nell'interesse della stessa, ma solo per far valere una lesione diretta di un proprio diritto che nella presente controversia non viene invocato. Infatti, in caso di danni prodotti dal terzo al patrimonio di società di capitali, *"il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto in diritto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito"* (cfr. Cass., S.U., n. 2087/2012; Coll. Roma, n. 7049/2015 ).

Pertanto, in forza del generale principio per cui *"Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"* (art. 81 c.p.c.), le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA